



n. prot. (vedi segnatura)

Sciacca, 19/05/2022

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

ex art 11 D.lgs. 297/1994 come sostituito dal comma 129, art.1 Legge 107/2015

REGOLAMENTO

DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Art.1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di scelta dei componenti interni del Comitato per la valutazione dei docenti, il suo funzionamento e gli ambiti di azione.

Il Comitato per la Valutazione dei docenti dell'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esplica le funzioni ad esso attribuite dal Testo Unico D. Lgs. 297/94 novellato dall'art.1, commi 126-129 della Legge 107/2015.

Art.2 - Durata

Il Comitato dura in carica tre anni.

Art.3 - Composizione

3.1. Il Comitato è composto da:

- a Il Dirigente scolastico, Presidente di diritto;
- b tre docenti dell'istituzione scolastica (un insegnante per ogni segmento), di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- c due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;
- d un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V dell'A.T. prov. di Agrigento, tra docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici.

3.2. Il Comitato è regolarmente costituito non solo quando il Collegio ha nominato i due rappresentanti e il Consiglio di Istituto ha designato i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio Scolastico Regionale ha proceduto a nomina del membro esterno tra docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici.

3.3. L'organo collegiale, come previsto dall'art. 37 del Testo Unico, è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

3.4. Dopo la designazione del membro esterno, il Dirigente scolastico provvede con proprio decreto alla formale costituzione del Comitato di Valutazione.

Per il corrente anno scolastico, pur in assenza di nomina del componente esterno da parte dell'Uff. V – A.T. Ag., il Dirigente scolastico, ha provveduto ugualmente, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato di valutazione nelle more della predetta individuazione del componente esterno, considerata la presenza di docenti in anno di prova che dovranno essere valutati dal Comitato.

Art.4 - Procedure di individuazione dei componenti interni-docenti

4.1. Poiché la durata dell'incarico è triennale, i docenti membri sono individuati tra il personale a tempo indeterminato.

4.2. Sono ammesse candidature o proposte di candidatura.

4.3. Nel caso di tre o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta dei membri docenti in seno al Collegio dei Docenti avviene con elezione a scrutinio segreto.

4.4. In caso di parità di votazione di scheda segreta, la precedenza viene data al membro con maggior anzianità di servizio nell'Istituto.

Art.5 - Procedure di individuazione dei componenti interni-genitori e un docente

5.1. Sono ammesse candidature o proposte di candidatura.

5.2. Nel caso di tre o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta dei membri (un docente e due genitori) in seno al Consiglio di Istituto avviene con elezione a scrutinio segreto e con schede separate per la nomina del membro docente e della componente genitori.

5.3. In caso di parità di votazione di scheda segreta, la precedenza viene data al membro con maggior anzianità di servizio nell'Istituto per la componente docenti, ai membri più anziani per la componente genitori.

Art.6 – Funzioni

6.1. Il comitato, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 129, della L. 107/2015, individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

AGIC84500D - AB36704 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005095 - 19/05/2022 - I.1 - U
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

6.2. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dai docenti designati ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

6.3. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D.Lgs 297/94 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del D.Lgs 297/94.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

7.1. Il Comitato di valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato;
- affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario in un registro a pagine numerate.

7.2. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere e aggiornare ad altra data la seduta.

Art. 8 - Segretario del Comitato e sue attribuzioni e Vicepresidente

8.1. La designazione del segretario è di competenza specifica e personale del Presidente.

Il segretario redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

Art.9 – Convocazione

9.1. La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente o eventualmente ad altro membro del Comitato da lui delegato.

9.2. Il Presidente convoca il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto.

9.3. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

9.4. La richiesta di convocazione – sottoscritta dai componenti interessati – deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

9.5. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente.

9.6. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Comitato di valutazione, così come declinate dalla Legge 107/2015.

9.7. Il Comitato può essere convocato anche in seduta straordinaria.

9.8. L'atto di convocazione:

- deve essere emanato dal Presidente
- deve avere la forma scritta;
- deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
- deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- deve essere reso noto o inviato a tutti i componenti.

Art.10 - L'Ordine del Giorno

10.1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione.

Art.11 - La seduta

11.1. La seduta è la riunione dei membri del Comitato.

Qualora il Comitato rilevasse la necessità di aggiornare la seduta per affrontare eventuali altri punti all'o.d.g. rimasti indiscussi, questi verranno inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva da indire, di norma, entro 72 ore, salvo situazioni di documentata e necessaria urgenza.

11.2. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale. Le sedute non sono pubbliche.

Art.12 - La discussione

12.1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno.

Art. 13 - La votazione

13.1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

AGIC84500D - AB36704 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005095 - 19/05/2022 - I.1 - U
13.2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

La votazione può avvenire:

- peralzata di mano;
- per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- per scheda segreta.

13.3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art.14 - Le delibere

14.1. Le delibere del Comitato sono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso nei tempi e modi previsti dalla legge. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Comitato decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida. Le delibere del Comitato sono soggette all'accesso nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Art.15 - Il verbale

15.1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "*fede privilegiata*" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da componenti in possesso della capacità giuridica di cui all'articolo 2 del Codice Civile, ovverosia da componenti maggiorenni.

15.2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando i termini della convocazione (data e numero di protocollo), la data, l'ora di inizio seduta e il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. I singoli componenti del comitato possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta

AGIC84500D - AB36704 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005095 - 19/05/2022 - I.1 - U
contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal Segretario. Nel verbale sarà indicata l'ora di chiusura.

Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. Le eventuali rettifiche ed integrazioni verranno inserite all'interno del verbale della seduta successiva. Ciascun verbale può essere anche redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: *"Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta"*.

Art.16 - La pubblicità degli atti

16.1. Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del comitato.

16.2. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, contemperandola con il diritto all'accesso. I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente Scolastico.

16.3. Tutti i membri del Comitato sono:

- a equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003;
- b vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Art.17 - Oggetto della valutazione individuale

17.1. La valutazione individuale è diretta a verificare il merito delle prestazioni individuali e i risultati raggiunti dal singolo Docente di ruolo, espressi nel periodo di riferimento che è l'anno scolastico.

17.2. Sono oggetto di Valutazione solamente quelle attività che risultino essere coerenti con i criteri deliberati dal Comitato di valutazione del merito dei Docenti di questo Istituto.

Art. 18 - Soggetto valutatore

18.1. È compito del Dirigente Scolastico individuare, nel rispetto della normativa vigente in materia e sulla base degli stessi criteri individuati dal Comitato di Valutazione, il personale destinatario della valorizzazione del merito. Il medesimo Dirigente comunicherà ai destinatari del bonus premiale le motivazioni e l'ammontare del compenso.

Art.19 - Aree di definizione dei criteri di valutazione

AGIC84500D - AB36704 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005095 - 19/05/2022 - I.1 - U
19.1. Il Comitato può operare nella definizione dei criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dalle lettere a) b) c) dell'art. 1, comma 129 della legge 107/2015, operando su tutte e tre le aree.

Art.20 - Decadenza e surroga dei membri

20.1. Nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio di Istituto o dal Collegio dei Docenti, a seconda della designazione iniziale del membro che decade.

20.2. I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificato motivo alle sedute dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal successivo comma.

20.3. Il Presidente, avendo accertato che un membro non è intervenuto per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, comunica al Comitato la decadenza del membro e pone all'ordine del giorno della prima convocazione utile del Collegio dei Docenti (se trattasi di docenti) o del Consiglio di Istituto (se trattasi della componente genitori o membro docente designato dal Consiglio) la sua sostituzione secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

20.4 La stessa procedura è utilizzata per la sostituzione di docenti o genitori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o per eventuali dimissioni.

20.5 Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente che informerà il Comitato.

20.6 Il Presidente, sentiti gli altri membri del Comitato, può chiedere le dimissioni di un membro qualora esistano motivi che contrastino con le finalità educative dell'istituzione scolastica.

Art. 21 - Revisione del Regolamento

21.1 Il presente Regolamento può essere oggetto di revisione a seguito di delibera da parte degli organi collegiali competenti e dettata dall'evoluzione e conseguente recepimento della relativa normativa o al fine di favorire un progressivo miglioramento delle procedure e degli strumenti di valutazione.

Art. 22 – Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta di insediamento del 16 gennaio 2021, con Delibera n. 14, verbale n. 3.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Triolo